

Roma, 9 gennaio 2026

Circolare n. 9/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Codice della Strada – Circolazione dei complessi veicolari di lunghezza maggiore ai 16,50 metri – Come è noto, l'art.1 c.1 lett.b della L.n.156/2021 (di conversione del DL n.121/2021 – cd *DL sicurezza infrastrutture e trasporti*) modificando l'art.61 c.2 del Codice della Strada (DLGS n.285/1992) ha elevato da 16,5 a 18,75 metri il limite di lunghezza degli autoarticolati e autosnodati, compresi gli organi di traino, a condizione che sia certificata l'idoneità dei mezzi e dei rimorchi al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare; peraltro, non è stato aggiornato il regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS (art.216 DPR n.495/1992); pertanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che, nelle more di una revisione del suddetto regolamento, gli uffici della Motorizzazione Civile potranno ammettere regolarmente alla circolazione i semirimorchi con dimensioni ordinarie anche se, una volta agganciati al trattore, il complesso veicolare supererà i 16,50 metri complessivi, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche vigenti (la distanza tra l'asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio non deve superare i 12 metri, mentre quella tra lo stesso asse e la parte anteriore non può andare oltre i 2,04 metri); in caso contrario il semirimorchio sarà considerato eccezionale e saranno applicabili le disposizioni dell'art.10 del CdS – Circolare MIT prot.n.36712 del 15.12.2025.

Trasporti internazionali – Austria – Divieti sull'A/22 per la chiusura del Ponte di Lueg – Alla luce dei divieti di circolazione previsti lungo l'Autostrada del Brennero (A/13) per i lavori riguardanti il Ponte di Lueg che continueranno anche per il 2026, la Prefettura della Provincia autonoma di Bolzano ha stabilito che al fine di prevenire disagi sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate in direzione nord sull'autostrada del Brennero (A/22), da Vipiteno al confine di Stato, nelle giornate del sabato nel periodo 10 gennaio - 14 marzo 2026 dalle 7.00 alle 15.00 e nella giornata di venerdì 10 aprile 2026 dalle 7.00 alle 22.00; i veicoli già presenti sul territorio nel momento in cui scatterà il divieto dovranno obbligatoriamente sostare presso il parcheggio Sadobre di Vipiteno o presso altre aree attrezzate che la società Autobrennero S.p.A. renderà disponibile su proposta della Polizia Stradale; come di consueto è prevista una deroga ai suddetti divieti per i veicoli che trasportano categorie di merci quali i prodotti alimentari deperibili o il bestiame da macello nonché per i trasporti combinati strada-rotaia in possesso della prenotazione ferroviaria – Decreto Prefettura Provincia autonoma di Bolzano n.674 dell'8.1.2026.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [278/2025](#) e [285/2021](#)
Allegati due
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli

Prot. n. 36712

Roma, 15.12.2025

OGGETTO: Disposizioni concernenti l'immissione in circolazione dei complessi veicolari combinati trattore - semirimorchio aventi lunghezza maggiore ai 16,50 m.

Facendo seguito ad alcune segnalazioni in merito all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

È noto che il Decreto-legge n. 121 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 156 del 2021, ha modificato l'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 285 del 1992 (Codice della strada, da ora C.d.S.) in base al quale *"gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento"*.

Alla modifica del citato articolo 61, comma 2, del C.d.S., ad oggi, non ha fatto seguito l'aggiornamento del correlato articolo 216 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/1992, il quale, al comma 1, nel prescrivere le modalità di realizzazione del complesso veicolare richiama ancora la lunghezza massima dell'autoarticolato di 16,50 m piuttosto che quella di 18,75 m.

Alla luce di quanto sopra e in attesa dell'armonizzazione del quadro normativo di riferimento, si invitano gli uffici in indirizzo ad approvare semirimorchi, con dimensioni non eccezionali, per l'immissione in circolazione, che costituiscono complessi veicolari (trattore con semirimorchio) a condizione che il veicolo semirimorchio sia conforme alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'articolo 216 del regolamento sopra citato che richiama le specifiche tecniche relative al posizionamento dell'asse della ralla, previste di 12m, come distanza dall'asse della ralla alla parte posteriore del semirimorchio, e di 2,04 m, come distanza dall'asse della ralla ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio.

Il mancato rispetto delle suddette distanze determina che il semirimorchio venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione, alle specifiche previste all'art 10 del C.D.S.

S'invita, poi, a prestare massima attenzione nell'immatricolare veicoli provenienti dall'estero anche se già immatricolati.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gaetano Servedio



Prot. 674

Prot.-Nr. 674

erlässt,

VISTA la nota n.1404 del 07.01.2026 con la quale la Sezione della Polizia Stradale di Bolzano ha informato dell'avvenuta emissione, con ordinanza n. 338 del 30.12.2025, da parte delle autorità austriache del divieto di transito sull'A13 se la destinazione di viaggio prevede il transito dal confine del Brennero fino allo svincolo di Noesslach in direzione di Innsbruck (A) dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di tutti i sabati dal 10.01.2026 al 14.03.2026 nonché dalle ore 07.00 alle ore 22.00 di venerdì 10.04.2026 a causa dei lavori di ricostruzione del ponte Lueg lungo l'autostrada 13 in Austria;

RILEVATO che, come risulta nella predetta nota, nel periodo suindicato, ai veicoli per il trasporto di cose di massa superiore a 7,5 tonnellate sarà vietata la circolazione nel tratto suindicato;

RILEVATO altresì che nel territorio austriaco vige il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di tutti i sabati;

RILEVATA l'opportunità, alla luce dei predetti divieti, di dover adottare uno specifico provvedimento riferito a questo territorio, finalizzato a prevenire eccessivi disagi alla circolazione lungo l'autostrada "del Brennero A22", a garantire la sicurezza del flusso veicolare e degli utenti della medesima arteria ed a evitare turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica che potrebbero verificarsi in situazioni di blocco in tale arteria di un consistente numero di automezzi pesanti;

RITENUTO opportuno, pertanto, prevedere specifiche misure finalizzate ad implementare i dispositivi di sicurezza della circolazione stradale, nonché per limitare le difficoltà per la circolazione, prevenire criticità e disagi per gli autotrasportatori e possibili pericoli alla circolazione stradale, che eventuali incolonnamenti incontrollati potrebbero

NACH EINSICHTNAHME in das Schreiben Nr.1404 vom 07.01.2026, mit dem die Verkehrspolizei Bozen mitteilt, das die österreichischen Behörden mit Verordnung Nr. 338 vom 30.12.2025 im Zuge der Rekonstruktionsarbeiten an der Luegbrücke ein Fahrverbot erlassen haben, wenn das Ziel der Fahrt über den Autobahnabschnitt A13 ab der Brennergrenze bis zur Anschlussstelle Nöblach der Richtungsfahrbahn Innsbruck (A) erreicht werden soll und zwar von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr an jedem Samstag im Zeitraum vom 10.01.2026 bis zum 14.03.2026 sowie von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr am Freitag, den 10.04.2026;

Wie bereits erwähnt, ist es für alle Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 Tonnen während des genannten Zeitraums untersagt, auf dem genannten Streckenabschnitt zu verkehren.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass auf österreichischem Gebiet samstags von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr ein Fahrverbot für Schwerfahrzeuge gilt

IN DER ERWÄGUNG, angesichts besagten Fahrverbots, eine entsprechende Massnahme für Südtirol ergreifen zu müssen, um den Verkehr auf der Brennerautobahn nicht zu sehr zu belasten, um die Sicherheit des Verkehrsflusses und der Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn zu gewährleisten, sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Falle von Überforderung, aufgrund von zu grossem LKW-Aufkommen, nicht zu beeinträchtigen;

IN DER ERWÄGUNG, gezielte Maßnahmen zur Implementierung der Verkehrssicherheitsvorkehrungen vorzusehen, um Verkehrsbehinderungen, Probleme und Unannehmlichkeiten für Transportunternehmen und mögliche Gefahren für die Verkehrssicherheit bei der Bildung von LKW-Schlangen auf der Autobahn, gering zu halten;

provocare lungo il percorso autostradale;

RITENUTO altresì di dover consentire il transito del traffico turistico, degli autobus e dei mezzi di peso fino a 7,5 tonnellate;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285;

VISTO l'art.87 del DPR 31.8.1972, n.670;

d e c r e t a :

Dalle ore **07.00 alle ore 15.00 tutti i sabati nel periodo dal 10.01.2026 al 14.03.2026 nonché dalle ore 07.00 alle ore 22.00 di venerdì 10.04.2026** è vietata la circolazione in direzione nord sull'autostrada del Brennero, da Vipiteno al confine di Stato, per tutti gli automezzi, adibiti al trasporto di cose, di peso superiore alle 7,5 tonnellate;

Per gli automezzi, adibiti al trasporto di cose, di peso superiore alle 7,5 tonnellate, che alla entrata in vigore del divieto si trovino già in circolazione sull'autostrada del Brennero nel territorio della provincia di Bolzano, potranno sostare presso il parcheggio SA.DO.BRE di Vipiteno – o presso altre aree attrezzate che saranno di volta in volta rese disponibili dalla società “Autobrennero Spa” in adesione a concorde proposta della locale Polizia Stradale – nonché nei luoghi e con le modalità che la medesima Polizia Stradale riterrà di impartire in relazione alla situazione contingente.

Dal divieto di cui al presente decreto sono esclusi gli automezzi di seguito elencati:

- I veicoli che trasportano generi alimentari deperibili, bestiame, posta, bevande destinate a zone turistiche, carburanti, consegne agli esercizi di ristorazione, soccorso stradale, assistenza medica, manutenzione strade, pubblica sicurezza, vigili del fuoco, raccolta

IN DER MEINUNG, die Durchreise für Urlauber, für Autobusse und für Lastfahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen ermöglichen zu müssen;

GESTÜTZT auf Art. 6 des gv.D. Nr. 285 vom 30. April 1992;

GESTÜTZT auf Art. 87 des DPR Nr. 670 vom 31.8.1972,

die folgende Verfügung:

Ab 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr an allen Samstagen im Zeitraum zwischen dem 10.01.2026 und dem 14.03.2026 sowie von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr am Freitag den 10.04.2026 gilt das Fahrverbot auf der Brennerautobahn Richtung Norden, von Sterzing bis zur Staatsgrenze, für alle Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 Tonnen;

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Fahrverbots bereits auf der Brennerautobahn in der Provinz Bozen unterwegs sind, können auf dem Parkgelände der SA.DO.BRE in Sterzing anhalten bzw. auf anderen längs der Autobahn im Gemeindegebiet der anliegenden Gemeinden zur Verfügung gestellten Stehplätzen sowie auf den von der Verkehrspolizei festgelegten Parkplätzen, u.z. nach den Modalitäten die, je nach Verkehrslage, von der Polizeibehörde für angemessen erachtet wird.

Von dem mit vorliegender Verfügung verhängten Verkehrsverbot sind die nachstehend angeführten Lastfahrzeuge ausgenommen:

- Fahrzeuge, die verderbliche Lebensmittel, Vieh, Post, Getränke für touristische Gebiete, Treibstoff, Lieferungen an Gastronomiebetriebe, Pannenhilfe, medizinische Hilfe, Straßeninstandhaltung, öffentliche Sicherheit, Feuerwehr,



- 3 -

rifiuti, trasporto pubblico di persone con servizi di linea, viaggi per il raggiungimento delle stazioni adibite al trasporto combinato strada – ferrovia o il trasporto di merci da o verso aeroporti.

Abfallentsorgung, öffentlichen Personennahverkehr mit planmäßigen Verbindungen, Fahrten zu Bahnhöfen, die für den kombinierten Straßen- und Schienenverkehr genutzt werden, oder den Gütertransport zu und von Flughäfen befördern.

La Sezione della Polizia Stradale di Bolzano, che coordinerà nelle circostanze sopra richiamate gli aspetti tecnici e operativi, ha facoltà di adottare specifici provvedimenti contingenti nei confronti dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate diretti a nord, ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente decreto, ove eccezionali esigenze di sicurezza della circolazione stradale e di tutela della pubblica sicurezza lo richiedessero.

Die Verkehrspolizeisektion Bozen ist, mit Bezug auf die oben erwähnten Umstände, mit der Koordinierung der technischen und operativen Aspekte betraut und ist befugt, für Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 Tonnen, zum Zwecke der Verkehrssicherheit und zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit für notwendig erachtete, spezifische und situationsbedingte Massnahmen zu ergreifen

Al fine di contenere quanto più possibile i disagi per gli autotrasportatori, la società “Autostrada del Brennero S.p.A.” è incaricata di provvedere, con ogni modalità e mezzo ritenuto utile, alla più ampia e capillare informazione del contenuto della presente ordinanza.

Um Unanhmlichkeiten für Transportunternehmen möglichst in Grenzen zu halten, wird die Brennerautobahn AG mit der breitesten Bekanntmachung des Inhaltes dieser Verfügung, mit allen für angemessen erachteten Mitteln, betraut.

Gli organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.

Die Polizeibehörden sind mit der Durchführung dieser Verfügung betraut.

Ai contravventori si applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Zu widerhandlungen werden nach den Vorschriften der geltenden Gesetze geahndet.

Bolzano, 08.01.2026

Bozen, 08.01.2026

p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - f. DEN REGIERUNGSKOMMISSÄR
IL DIRIGENTE DELL’ AREA – DER BEREICHSLEITER
(Facchini)

Mr

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIANLUCA FACCHINI
VICE PREFETTO AGGIUNTO
In Data/On Date:
giovedì 8 gennaio 2026 11:24:43

